


Allegato " 1 "

Si attesta che il presente documento è allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 23/10/2010 della quale è parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE



**AGENZIA PROVINCIALE PER  
L'ORIENTAMENTO, IL  
LAVORO E LA FORMAZIONE**

**Statuto**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

#### COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Tra il Comune di Pavia e la Provincia di Pavia è costituita un'Azienda Speciale ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge Regionale numero 19 del 2007 e della Convenzione approvata da ciascun Ente per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art. 4.

### ARTICOLO 2

#### NATURA GIURIDICA DELL'AZIENDA SPECIALE

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale degli Enti costituenti di cui all'articolo 1 (di seguito congiuntamente "gli Enti Costituenti").
2. L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

### ARTICOLO 3

#### DENOMINAZIONE – SEDE

1. L'Azienda Speciale – Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione" – assume la denominazione di "Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione" (di seguito "Agenzia").
2. La sede legale ed operativa è in Pavia, Via S. Giovanni Bosco, n. 23 e 25 come da iscrizione nel registro delle imprese.

### ARTICOLO 4

#### FINALITÀ

1. L'Agenzia ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, l'elevazione culturale e professionale dei cittadini, attraverso la progettazione e/o erogazione dei seguenti servizi:

- a) Servizi per il Lavoro: quali la certificazione dello stato di disoccupazione, l'implementazione dell'anagrafe professionale della popolazione in età lavorativa, le procedure connesse al riconoscimento di ammortizzatori sociali, avvio a selezione nella pubblica amministrazione e analoghi servizi;
- b) Servizi di Politica attiva del lavoro: sono volti alla prevenzione ed al contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata; trattasi quindi di attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro, di tirocini, bilanci di competenza, di percorsi per ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi di crisi aziendale e analoghi servizi;
- c) Servizi di Formazione: sono le attività corsuali che riguardano l'intero arco della vita delle persone, a partire quindi dai percorsi di qualificazione professionale nell'ambito del diritto dovere dei giovani all'istruzione ed alla formazione, alle diverse tipologie di apprendistato, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'autoimprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro; realizzazione di azioni afferenti il programma di intervento dei fondi strutturali dell'unione Europea partecipando alle relative selezioni e gestendo i relativi finanziamenti;
- d) Servizi per l'incontro domanda offerta di lavoro: sono le azioni volte a valorizzare il ruolo del servizio pubblico nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia con azioni che favoriscano la domanda di lavoro (imprese), sia con servizi rivolti alla offerta (lavoratori e lavoratrici); perseguendo l'obiettivo di accelerare i percorsi di ricerca attiva del lavoro (matching) o il rimando a servizi di politica attiva del lavoro o di natura formativa;
- e) Servizi territoriali: sono le attività di progettazione e/o erogazione di servizi rivolti alle persone e/o alla collettività con particolare attenzione alle fasce deboli, afferenti all'attività educativa e strutturale del territorio.

2. L'Agenzia non ha fini di lucro e, nella erogazione dei servizi e delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sopra enunciati, si ispira a principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia e pareggio di bilancio.

#### ARTICOLO 4 BIS

##### PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI COSTITUENTI, INFORMAZIONE – VERIFICA

1. La partecipazione degli Enti Costituenti si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali previsti dall'art. 114, comma 8 del D. Lgs. 267/2000.
2. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati dal Consiglio di Amministrazione agli Enti che sono tenuti ad esprimersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento.
3. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti Costituenti di tutti gli atti del Consiglio di Amministrazione.
4. La trasmissione di tali atti va effettuata dopo la loro adozione.
5. I Consiglieri degli Enti Locali Costituenti hanno diritto di accesso agli atti dell'Azienda.

#### ARTICOLO 5

##### GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Agenzia, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4 sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa vigente.
2. L'Agenzia può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

#### Articolo 6

##### DURATA

1. La durata dell'Agenzia viene determinata in anni cinque, fatta salva la facoltà di proroga da parte degli Enti Costituenti per un tempo da stabilirsi tramite appo-

sita Convenzione, da approvarsi con deliberazione consiliare degli stessi almeno sei mesi prima della scadenza.

## ARTICOLO 7

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Pavia e la Provincia di Pavia partecipano alla costituzione dell'Agenzia con un contributo pari ad € 35.000,00 per il Comune ed € 15.000,00 per la Provincia, corrispondenti rispettivamente alla quota del 70% e 30%, quale fondo di dotazione dell'Agenzia.
2. Il Comune di Pavia mette a disposizione la sede legale ed operativa dell'Agenzia, situata in Via S. Giovanni Bosco, n° 23 e 25.

## ARTICOLO 8

### NUOVE ADESIONI RICALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ADESIONE, RECESSI

1. E' ammesso l'ingresso nell'Agenzia di altri soggetti pubblici finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.
2. Le domande di ammissione da parte dei soggetti pubblici interessati vengono presentate al Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta.
3. I soggetti pubblici ammessi devono sottoscrivere la convenzione di cui all'art 1 ed impegnarsi a versare la quota stabilita.
4. I soggetti partecipanti all'Agenzia possono recedere dalla stessa prima della scadenza, previa comunicazione di recesso al Consiglio di Amministrazione da effettuarsi entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. Il recesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo, coincidente con l'inizio del nuovo esercizio finanziario.
5. L'Ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti nell'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetto a medio e lungo termine.
6. Le quote di partecipazione dovranno essere rideterminate a seguito dell'ammissione di altri nuovi soggetti pubblici o del recesso di uno o più degli enti partecipanti.
7. L'eventuale ingresso di nuovi soggetti pubblici, nonché l'eventuale recesso di uno degli Enti di cui all'articolo 1, è subordinata al permanere della maggioran-



za delle quote in capo ad uno degli Enti Costituenti.

#### **ARTICOLO 9**

##### **CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI**

1. L'Agenzia può accettare da soggetti pubblici o privati donazioni o finanziamenti destinati a favore delle attività consortili.

#### **ARTICOLO 10**

##### **POTERI DI INDIRIZZO DEL COMUNE E PROVINCIA**

1. Il Consiglio Comunale ed il Consiglio Provinciale approvano annualmente, entro il mese di dicembre, le linee generali di indirizzo a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della propria attività. L'attività dell'Agenzia deve essere svolta secondo criteri di managerialità nel rispetto dei seguenti principi: efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza, imparzialità e pareggio di bilancio.

### **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA**

#### **ARTICOLO 11**

##### **GLI ORGANI DELL'AGENZIA**

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Il Direttore;
  - il Revisore dei Conti.

#### **ARTICOLO 12**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, individuati così come di seguito indicato:
  - n. 2 componenti in rappresentanza del Comune;
  - n. 1 componente in rappresentanza della Provincia.

2. Il Sindaco del Comune di Pavia ed il Presidente della Provincia di Pavia nominano i membri del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Agenzia.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'elezione avviene a maggioranza assoluta.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

### ARTICOLO 13

#### REQUISITI PER LA NOMINA

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i soggetti che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e provinciali e dimostrino una comprovata esperienza di amministrazione e conoscenza dei settori in cui l'Agenzia opera.

### ARTICOLO 14

#### CESSAZIONE – REVOCA – DECADENZA – DIMISSIONI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
  - per scadenza;
  - per dimissioni;
  - per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro il termine di venti giorni il Sindaco del Comune di Pavia ed il Presidente della Provincia di Pavia nominano il nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Sindaco del Comune di Pavia.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione può essere disposta dal Sindaco del Comune di Pavia, d'intesa con il Presidente della Provincia, nei casi di seguito indicati:
  - qualora emerga una delle incompatibilità di cui al precedente articolo;

- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o di gestione inefficiente del servizio;
  - in caso di grave contrasto fra gli atti adottati dall'Agenzia e gli indirizzi deliberati dagli organi comunale e provinciale;
  - qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione e/o nella gestione organizzativa;
  - qualora vi sia un possibile pregiudizio per gli interessi del Comune di Pavia e della Provincia di Pavia;
  - qualora venga a mancare il rapporto fiduciario che lega il Consiglio d'Amministrazione agli Enti di nomina.
5. Negli stessi casi il Sindaco del Comune di Pavia e il Presidente della Provincia di Pavia possono revocare ciascuno i rappresentanti di propria nomina, provvedendo alla relativa sostituzione entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate al Sindaco del Comune di Pavia, il quale provvede ad informare il Presidente della Provincia delle avvenute dimissioni.

## **ARTICOLO 15**

### **ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Agenzia che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
  - a. nomina il Direttore dell'Agenzia su indicazione del Sindaco del Comune di Pavia;
  - b. definisce con il Direttore gli obiettivi della gestione sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale;
  - c. predispone le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale;
  - d. delibera il Bilancio di previsione annuale e pluriennale e il Piano programma;
  - e. delibera il Bilancio di esercizio e il Conto consuntivo;
  - f. vigila sull'andamento gestionale dell'Agenzia e sull'operato del Direttore;